

TAR LAZIO
Sezione III Ter
Roma

Ricorso n. 8539/2010.

Con ord. 14.3.2011 n. 2317 il TAR Lazio, RM, sez. III ter, ha fissato l'udienza di merito per il 14 luglio 2011 e ordinato a Videolina SPA - rappresentata e difesa dagli avv. Maria Alessandra Sandulli, Francesco Cardarelli, Giuseppe Poli e Clelia Vitocolonna, domiciliata c/o lo studio del secondo in Roma, via G. P. da Palestrina, 47, nel giudizio da essa proposto con ricorso (notificato il 7.10.2010) e motivi aggiunti (notificati il 6.12.2010, il 14.12.2010 ed il 6.4.2011) contro l'Agcom e il Min. Sviluppo Economico (MISE) e nei confronti di All Music, Rete A ed altri per l'annullamento di: delibera n. 366/10/CONS (Piano di numerazione automatica dei canali della tv digitale terrestre) e allegati; bandi MISE di assegnazione della numerazione; delibera n. 122/10/CONS; determina MISE 22.11.2010 (LCN Elementi per una coordinata numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre sul territorio nazionale) e allegati; determina MISE 7.12.2010 e allegata attribuzione a Videolina del n. 10; delibera n. 220/10/CONS; lettera di invito 19.5.10; per il risarcimento del danno – di integrare il contraddittorio autorizzandola alla notifica per pubblici proclami individuando i controinteressati (e cioè tutti i *fornitori di servizi audiovisivi*, nazionali e locali, assegnatari di un numero LCN ex del. 366/10, individuati nelle graduatorie pubblicate sul sito del MISE) con *l'indicazione nominativa della prima e dell'ultima numerazione attribuita nell'ambito dei singoli sottoblocchi per ogni arco di numerazione, evincibili dagli elenchi pubblicati sul sito del MISE.*

LCN per i fornitori nazionali: da n.1 Rai 1 a n. 9 DeeJay TV; n. 20 Rete Capri; da n. 21 Rai 4 a n. 69 Radioitaliatv; da n.101 Rai 1 Test a n.108 MTV: Music Television + 1; n.120 Rete Capri + 1; da n. 121



Mediashopping a n.157 MTV Hits; da n. 201 a 209 nulla; da n. 222 Iris +1 a n. 267 MTV + 1; da n. 501 Rai 1 HD a n. 508 MTV: Music Television HD; da n. 521 Rai 4 HD a n. 567 MTV + HD.


LCN per i fornitori locali: Sardegna da n. 11 Tesar a n. 19 Associazione Stella Maris; da n. 71 Associazione Sardegna Viva a n. 72 Sardegna Tv; da n. 111 Tesar a n. 119 Associazione Sardegna Viva; n. 172 Sardegna Tv a n. 199 non assegnato (NA); da 211 Tesar a 219 Associazione Sardegna Viva; da n. 272 Sardegna Tv a 299 NA; da 604 Tesar a 643 Sardegna tv;

R. Valle d'Aosta: da n. 10 Video Record a n. 15 Videonord; da 71 a 99 NA; da 110 Video Record a 119 Videonord; da 171 a 199 NA; da 210 Video Record a n. 219 Videonord; da n. 271 a n. 299 NA; da 601 Video Record a n. 650 Mass Media;

Bolzano: da n. 10 Rosengarten a n. 19 Editrice TNV; da n. 71 Fondazione Artigiani della Pace a n. 97 Fondazione Artigiani della Pace; da n.110 Rosengarten a n. 118 Fondazione Artigiani della Pace; da n.171 a n.199 NA; da n. 210 Rosengarten a n. 219 Canale Italia; da n.271 La 9 a n. 291 Fondazione Artigiani della Pace, da n. 601 Gold Tv a n. 664 Telelombardia;

Trento: da n.10 OP.IM. a n.19 Telebelluno; da n.71 Associazione Culturale Garda Promotions a n.85 Telelombardia; da n. 110 OP. IM. a n.119 Nuova Franciacorta; da n.171 Telebelluno a n. 185 Telelombardia; da n.210 OP.IM. a n. 219 Nuova Franciacorta; da n.271 Telebelluno a n.285 Telelombardia; da n.601 OP. IM. a n.695 Telearena;

R. Lazio: da n. 10 Super 3 a n. 19 Canale Dieci; da n. 71 Latina TV a n. 99 Canale 7; da n.110 Teleobiettivo a n. 119 Associazione Culturale Golfo 2000; da n. 171 Telejolly Radiotelevisione/



Communications a n. 199 Gold TV; da n. 210 Rete Oro a n. 219 Sette Gold; da n. 271 T.C.Video 2000 Teleromadue a n. 299 Napoli Tivù; da n. 601 Canale Italia 2 a n. 699 GTV Audiovisivi;

R. Campania: da n. 10 Teleoggi a n.19 Julie Italia; da n.71 TV Oggi a n. 99 Mediainvest; da n.110 Tele Torre a n.119 Incremento Finanziario; da n.171 Teleradio Urania a n.199 T.C.S. Telecolore Salerno; da n.210 Tele A Di Abbaneo Alfredo a n.219 Telepagani Nuova; da n.271 Magna Grecia Media and Television a n.299 Telefutura; da n.601 a Teleoggi a n.699 Telelibera Campania;


R. Emilia Romagna: da n.10 Rete 7 a n.19 SCT Engineering; da n.71 Tele 1 a n.99 Telecolor; da n. 110 Telepadova a n.119 Rete 7;da n.171 Telemec/Canale 11 Telealtromagna a n.199 Telestudio Modena 2; da n.210 DI. TV a 219 La 9; da n. 271 Telecolor a n.299 Radio TV Parma; da n. 601 GTV a n. 699 Triveneta;

R. Friuli Venezia Giulia: (l'elenco riporta solo i marchi non assegnati);

R. Piemonte: da n. 10 Telecitv a n. 19 Tele VCO 2000; da n. 71 Sam Editoriale a n. 99 Eurotelevision; da n. 110 Primarete a n. 119 Videogruppo Televisione; da n.171 Tele VCO 2000 a n. 199 Telem Lombardia; da n. 210 Telesettelaghi a n. 219 Primantenna; da n. 271 T.L.T. a n. 299 Telereporter; 511 Quartarete; da 575 Primarete a 597 Emmechiuno da n. 601 LA 9 a n. 699 Centro Produzione Servizi;

R. Veneto: da n.10 Videomedia/Telebelluno a n.19 AB Media; da n.71 Televenezia a n.99 Pubblisole; da n.110 Telem Lombardia a n.119 Antenna Tre Nord Est; da n.171 Videomedia a n.199 Canale Italia 2; da n.210 Microwave - Network a n.219 Editoriale Teletutto Bresciasette; da n.271 DI. TV a n.299 Telepadova; da n.601 Teleradio Diffusione Bassano a n.699 Microwave Network;

R. Lombardia: da n.10 Telem Lombardia a n. 19 Espansione/




Telemantova; da n.71 RB1 Teleboario a n. 99 Telesolregina; da n.110 Televallassina a n.119 T.L.T.; da n.171 DI. TV a n.199 Telecolor; da n.210 Espansione/Telemantova a n. 219 Emmeciuno; da n. 271 Ambrosiana a n. 299 T.L.T.; da n.601 DI.TV a n. 699 Primarete;

LCN locali circuitali: da 75 Radiotelevisione di Campione srl/ Telecampione a 179 Gold tv srl/Italia 9 Network; LCN nazionali su mux locali: da 180 Sportcast/Supertennis a 280 Gruppo Finelco/RMC TV.

Videolina ha denunciato i seguenti vizi.

I) Illegittimità costituzionale dell'a. 32 d.lgs. 177/05, mod. dall'a. 5, d.lgs. 44/2010, co. 2, 3 e 4, per violazione e falsa applicazione degli aa. 76 (*ob relationem* all'art. 2 della legge 88/09) 117 e 118 Cost. Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati. La disposizione richiamata non poteva attribuire il potere di regolare la materia della numerazione automatica all'Agcom essendo la materia dello ordinamento delle comunicazioni riservata alla legislazione concorrente. Un'interpretazione conforme a costituzione della stessa disposizione da parte dell'Autorità avrebbe condotto ad un diverso contenuto della delibera n. 366/10.

II. Illegittimità costituzionale dell'a. 32, dlgs. 177/05, mod. dall'a. 5, dlgs. 44/2010, co. 2, 3 e 4, per violazione e falsa applicazione dell' a. 76 Cost. (*ob relationem* agli aa. 1, 2, e 26 della legge 88/2009). La legge delega consentiva al Governo di intervenire soltanto nell'ambito oggetto della dir. 2007/65/CE e di disporre il rispetto di particolari condizioni per il *product placement*. Nessuna norma europea attiene al sistema di numerazione automatica della TV digitale terrestre; nessun principio o criterio direttivo consentiva al Governo di normare la suddetta materia.




III. Violazione e falsa applicazione degli aa. 11 dlgs. 259/03 e 3, delib. 453/03/CONS (regolamento sulla procedura di consultazione ex a. 11 cit.), rispetto alla delib. Agcom 122/10/CONS. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento. Illegittimità derivata della delibera 366/10. Si contestano l'irritualità del procedimento di adozione del Piano, per aver previsto l'Agcom un termine di consultazione (15 giorni) inferiore a quello previsto dalla legge, la violazione dell'a. 13, co. 8 e 9, dlgs. 259/03 e la mancanza di analisi di impatto della regolazione.

IV. Violazione e falsa applicazione degli aa. 117 co. 3 Cost. e 32, co. 2, dlgs. 177/05. Eccesso di potere sotto più profili. Un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 32 dlgs 177/05 impone di dare rilievo alle preferenze dell'utenza anche nella singola regione e non consente di eseguire indagini statistiche complessive che non valorizzano le differenze regionali e con esse l'emittenza locale.

V. Violazione e falsa applicazione degli aa. 32, co. 2, dlgs. 177/05 e 2 bis, co. 7, lett. E), dlgs. 66/01. Eccesso di potere sotto più profili. L'attribuzione a un emittente nazionale di un numero diverso in Sardegna non è tecnicamente complessa né onerosa o inefficiente rispetto all'uso delle frequenze SFN, non viola l'art. 2 bis, co.7, lett. e ed f. 66/01 e rispetta abitudini e preferenze degli utenti.

VI. Illegittimità derivata. La determina ministeriale 22.11.10 impugnata con motivi aggiunti 6.12.10 deriva dall'applicazione degli atti gravati con le censure di cui al ricorso introduttivo, che ad essa si estendono.

VII. Incompetenza, difetto di potere e di legittimazione all'adozione dell'atto, violazione degli aa. 1, co. 1, lett. G), 5, 4, 10 all. a) alla delibera 366/10/CONS e 32 co. 3 dlgs 177/05 mod. dal dlgs 44/10, eccesso di potere sotto più profili, sviamento. La determina 22.11.




2010 viola il procedimento fissato dalla delibera 366/10; introduce disposizioni sui numeri delle emittenti nazionali, prima della fine delle procedure di assegnazione; impone ordini senza indicare le modalità di attuazione; invoca ragioni tecniche vaghe, generiche e infondate, in difetto di qualsiasi urgenza; usa una forma di divulgazione inadeguata; dispone la sua applicazione dopo soli 4 giorni dalla pubblicazione sul sito internet MISE.

VIII. (Sugli atti impugnati nel ricorso introduttivo e sugli atti conosciuti in sede di accesso). Violazione e falsa applicazione degli aa. 117 co. 3 Cost., e 32 co. 2, d. lgs. 177/05. Eccesso di potere sotto più profili, sviamento. Si contestano le modalità e il contenuto dell'indagine commissionata alla Soc. Demoskopea per *verificare le abitudini e preferenze degli utenti*, su canali generalisti nazionali ed emittenti locali; la società ha usato un campione ridotto rispetto a quello dell'Auditel del 2005, l'Agcom non ha fornito indicazione sulle domande da porgere, l'indagine non ottiene risposte degli utenti sul tasto 9 se non nel 30% dei casi; l'indagine ritiene la preferenza per le locali "variabile per errore statistico"; l'indagine presenta: anomalie strutturali del campione, riferimento a universo individui e non famiglie, omessa distinzione per ampiezza centro, titolo di studio, etc.

IX (Sugli atti impugnati con il ricorso introduttivo e su atti conosciuti in sede di accesso). Violazione e falsa applicazione degli aa. 117 co. 3 Cost. e 32, co. 2, dlgs. 177/05. Eccesso di potere sotto più profili, sviamento. Contrariamente a quanto affermato in delibera, le osservazioni presentate dalle emittenti locali provano che nessuna fosse favorevole all'adozione del Piano di cui alla delibera 366/10.

X (Sugli atti impugnati con ricorso e su atti conosciuti dopo l'accesso). Violazione e falsa applicazione degli aa. 117 co. 3 Cost. e 32, co. 1,



dlgs. 177/05; eccesso di potere sotto più profili. Il posizionamento di un'emittente locale sul canale 9 in una regione, diversamente dal resto del paese, non è tecnicamente impossibile né oneroso.

XI (Sull'atto 7.12.2010). Illegittimità derivata. La determina 7.12.2010, che assegna a Videolina il n. 10, adottata in attuazione di atti già gravati con il ricorso introduttivo, è viziata per illegittimità derivata per le censure già proposte.

XII (Sull'atto 7.12.2010). Incompetenza, violazione e falsa applicazione dell'a. 32, co. 1, dlgs. 177/05, eccesso di potere sotto più profili. La determina 7.12.2010 ha imposto l'attivazione della numerazione entro 3 giorni dalla comunicazione. Il termine è esiguo. La determina prevede l'obbligo di *mantenere in costante esercizio il marchio/palinesesto corrispondente al numero attribuito* e la revoca del provvedimento se entro tre mesi il marchio non sia diffuso.

XIII. (sui comunicati stampa e sulle graduatorie che appaiono sul sito MISE) Illegittimità derivata, con particolare riferimento a quella che viene definita "graduatoria nazionale".

XIV. (sulle graduatorie che appaiono sul sito MISE) violazione degli artt. 24 e 97 Cost., della delibera n. 366/10/CONS, eccesso di potere sotto più profili. Il sistema di pubblicità delle graduatorie LCN delineato da Agcom e MISE è inadatto a fornire adeguata di conoscenza.

XV. (sulle graduatorie pubblicate sul sito MISE) Incompetenza, eccesso di potere sotto più profili. Il MISE ha pubblicato una "graduatoria nazionale" senza dare evidenza della adozione del provvedimento definitivo di approvazione della stessa. Ancora non si sa se e quando le procedure si siano realmente concluse.

Avv. Maria Alessandra Sandulli Francesco Cardarelli Giuseppe Poli
Clelia Vitocolonna

TS11ABA5889 (A pagamento).

